

*Simone Chiarelli*

**SEMPLIFICAZIONE  
INFORMATIZZAZIONE**

*simone.chiarelli@gmail.com*  
*Cell. 3337663638*



**SEMPLIFICAZIONE**

# Le semplificazioni nel diritto amministrativo

**Normativa**

**Amministrativa**


**Documentale**

**Organizzativa**

# Semplificazione normativa

## Semplificazione normativa:

- Better regulation
- Leggi di semplificazione
- Testi Unici
- taglia-leggi



# **SEMPLIFICAZIONE DOCUMENTALE**

**Decreto del Presidente della  
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  
Testo unico delle disposizioni  
legislative e regolamentari in materia  
di documentazione amministrativa**

# DPR 445/2000

## Art. 7 (L) Redazione e stesura di atti pubblici

1. Le leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con **qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo**.
2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere **lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni**. Sono ammesse **abbreviazioni, acronimi**, ed espressioni in lingua **straniera**, di uso comune. Qualora risulti necessario apportare variazioni al testo, si provvede in modo che la precedente stesura resti leggibile.

# IMPOSTA DI BOLLO

## Allegato B) del D.P.R. 642/1972

### Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto

1. Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.

2. Elenchi e ruoli concernenti l'ufficio del giudice popolare, la leva militare ed altre prestazioni personali verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, nonché tutte le documentazioni e domande che attengono a tali prestazioni e le relative opposizioni.

3. Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare, esclusi gli atti di cui agli articoli 34 e 36 della tariffa e comprese le istanze e denunce di parte dirette a promuovere l'esercizio dell'azione penale e relative certificazioni. Documenti prodotti nei medesimi procedimenti dal pubblico ministero e dall'imputato o incolpato.





# IMPOSTA DI BOLLO

## Allegato B) del D.P.R. 642/1972

### Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto

11. Atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella materna nonché negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime.

Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonché per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche.

Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso.



# DPR 445/2000

## Art. 35 (L - R) Documenti di identità e di riconoscimento

1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal **documento di riconoscimento equipollente** ai sensi del comma 2. (R)
2. Sono equipollenti alla carta di identità il **passaporto**, la **patente di guida**, la **patente nautica**, il **libretto di pensione**, il **patentino di abilitazione** alla conduzione di impianti termici, il **porto d'armi**, le **tessere di riconoscimento**, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. (R)
3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento **non è necessaria** l'indicazione o l'attestazione dello **stato civile, salvo specifica istanza del richiedente**. (L)

# DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO




NOME: \_\_\_\_\_  
 COGNOME: \_\_\_\_\_  
 Il Sindaco  
 Giacomo Cocini



# App CieID

## CARTA DI IDENTITA' DIGITALE

Gestisci la tua identità digitale e accedi velocemente ai servizi online con l'app CieID.



# Patente digitale nell'app IO

## PATENTE DIGITALE

Un grande ed importante cambiamento è in arrivo per tutti gli automobilisti italiani. Stando a quanto affermato dal Ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao, nel 2023 la patente digitale potrebbe diventare realtà.



# DPR 445/2000

## Art. 37 (L) Esenzioni fiscali

1. **Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall'imposta di bollo.**
2. L'imposta di bollo **non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da legalizzare.**

# DPR 445/2000

## Art. 38 (L - R) Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi **possono essere inviate anche per fax e via telematica.**(L)
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via **telematica** ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono **valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.** (L)
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono **sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.** La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L)

## Art. 40 (L) Certificati

01. Le **certificazioni** rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono **valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati**. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «**Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi**».

1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.



# DPR 445/2000

## Art. 41 (L) Validità dei certificati

1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno **validità illimitata**. Le restanti certificazioni hanno validità di **sei mesi** dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.

## Art. 42 (R) Certificati di abilitazione

1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori all'esercizio di determinate attività, ancorché definiti "certificato", sono denominati rispettivamente "**diploma**" o "**patentino**".

# DPR 445/2000

## Art. 43 (L - R) Accertamenti d'ufficio

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi **sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni** oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. (L)

2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, **si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico**, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, **la consultazione diretta**, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini.

(comma così modificato dall'art. 39, comma 5, lettera a), legge n. 108 del 2021)

3. **L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica** (L).

# DPR 445/2000

## Art. 43 (L - R) Accertamenti d'ufficio

4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, **le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.** (R)

5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, **il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.** (R)

6. I **documenti trasmessi** da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, **soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.** (R)

## Art. 43-bis. Certificazione e documentazione d'impresa

### 1. **Lo sportello unico per le attività produttive:**

a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;

b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a).

2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti.

3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a).

4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

# DPR 445/2000

## Art. 46 (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. **Sono comprovati con dichiarazioni**, anche contestuali all'istanza, **sottoscritte** dall'interessato e prodotte **in sostituzione delle normali certificazioni** i seguenti **stati, qualità personali e fatti**:

- a) *data e il luogo di nascita;*
- b) *residenza;*
- c) *cittadinanza;*
- d) *godimento dei diritti civili e politici;*
- e) *stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;*
- f) *stato di famiglia;*
- g) *esistenza in vita;*
- h) *nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;*
- i) *iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;*
- l) *appartenenza a ordini professionali;*
- m) *titolo di studio, esami sostenuti;*
- n) *qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;*
- o) *situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;*
- p) *assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;*

## Art. 46 (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;*
- r) stato di disoccupazione;*
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;*
- t) qualità di studente;*
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;*
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;*
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;*
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;*
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;*
- bbb) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;*
- cc) qualità di vivenza a carico;*
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;*
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.*

# DPR 445/2000

## Art. 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente **stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato** è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa **nell'interesse proprio del dichiarante** può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia **diretta conoscenza**. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, **le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)

# DPR 445/2000

## Art. 48 (R) Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive

1. Le dichiarazioni sostitutive hanno **la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono**.
2. Le singole amministrazioni predispongono i **moduli necessari** per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il **richiamo alle sanzioni penali** previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.



## Art. 49 Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione

1. I **certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti** non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.

**SEMPLIFICAZIONE**

**CONTROLLI**

**RESPONSABILITA'**

## Art. 71 (R) Modalità dei controlli

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare **idonei controlli, anche a campione** in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. (L)

(comma così sostituito dall'art. 264, comma 2, lettera a), legge n. 77 del 2020)

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 **consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima**, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R)

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle **irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità**, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R)

## Art. 71 (R) Modalità dei controlli

4. Qualora il controllo riguardi **dichiarazioni sostitutive presentate ai privati** di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, **conferma scritta**, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

(comma così modificato dall'art. 30-bis della legge n. 120 del 2020)

## Art. 72 (L) Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli

1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71, le amministrazioni certificanti individuano un **ufficio responsabile per tutte le attività** volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.

(comma così modificato dall'art. 39, comma 5, lettera b), legge n. 108 del 2021)

2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

3. **La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni** costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

## Art. 73 (L) Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono **esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati**, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

## Art. 74 (L-R) Violazione dei doveri d'ufficio

1. **Costituisce violazione dei doveri d'ufficio** la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. (L)
2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:
  - a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà; (L)
  - b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento; (R)
  - c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita; (R)
  - c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02. (L)

# DPR 445/2000

## Art. 75 (R) Decadenza dai benefici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la **non veridicità del contenuto della dichiarazione**, il dichiarante **decade** dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la **revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni** decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio. (L)  
(comma aggiunto dall'art. 264, comma 2, lettera a), legge n. 77 del 2020)



# DPR 445/2000

## Art. 76 (L) Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è **punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia**. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è **umentata da un terzo alla metà**.  
(comma così modificato dall'art. 264, comma 2, lettera a), legge n. 77 del 2020)
2. **Lesibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità** equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

## Art. 77 (L - R) Norme abrogate

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico **sono abrogati**:

- la legge 4 gennaio 1968 n. 15;
- l'articolo 2, comma 15, primo periodo della legge 24 dicembre 1993 n. 537;
- l'articolo 2 commi 3, 4, 7, 9 e 10 e l'articolo 3 commi 1, 4, 5, e 11 come sostituito dall'articolo 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, della legge 15 maggio 1997 n. 127;
- l'articolo 2, comma 11 della citata legge 16 giugno 1998 n. 191;
- gli articoli 2 e 3 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
- l'articolo 55, comma 3 della legge 21 novembre 2000, n. 342. (L)

2. Sono altresì abrogati:

- il d.P.R. 10 novembre 1997 n. 513;
- il d.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403;
- il d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428;
- i commi 2 e 3 dell'articolo 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. (R)

# DPR 445/2000

## Art. 77-bis (L) Applicazione di norme

1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III **si applicano a tutte le fattispecie** in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'articolo 78.

## Art. 78 (L - R) Norme che rimangono in vigore

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico **restano comunque in vigore** :

- a) tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di trasmissione delle dichiarazioni fiscali e le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 concernenti la dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
- b) l'articolo 16 della tabella, allegato B, annessa al d.P.R.26 ottobre 1972 n. 642 in materia di imposta di bollo;
- c) gli articoli 18 e 30 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- d) l'articolo 2, comma 15, secondo periodo della legge 24 dicembre 1993 n.537;
- e) le disposizioni in materia di dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e ai decreti legislativi adottati in attuazione delle leggi 31 dicembre 1996, n. 676 e 6 ottobre 1998, n. 344;
- f) fino alla loro sostituzione, i regolamenti ministeriali, le direttive e i decreti ministeriali a contenuto generale, nonché le regole tecniche già emanate alla data di entrata in vigore del presente testo unico;
- g) tutte le disposizioni legislative in materia di conservazione di beni archivistici di cui al capo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

2. Per le forze di polizia, restano in vigore, con riferimento agli articoli 43, comma 4, 59 e 60, le particolari disposizioni di legge e di regolamento concernenti i trattamenti di dati personali da parte delle forze dell'ordine, ai sensi dell'articolo 4 legge 31 dicembre 1996, n. 675.

# Decreto-legge 2020, n. 34:

## Art. 264, comma 2, lettera d), del decreto-legge 2020, n. 34:

«d) nell'ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione non richiede la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione. E' nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell'amministrazione procedente o di altra amministrazione.»

**L. 07/08/1990, n. 241**

**Nuove norme in materia di  
procedimento amministrativo e di  
diritto di accesso ai documenti  
amministrativi.**

## Art. 18 Autocertificazione

1. Le amministrazioni adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui al **decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445**.
2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i **solì elementi necessari** per la ricerca dei documenti.
3. Parimenti sono accertati **d'ufficio** dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.


## Art. 18 Autocertificazione

3-bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di **benefici economici** comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, **sostituiscono ogni tipo di documentazione** comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.



# **SEMPLIFICAZIONE INFORMATICA**

**DPR  
445/2000**



**Dlgs  
82/2005**

# INFORMATIZZAZIONE

facendo questo...



creo un documento su un dispositivo elettronico, oppure lo ricevo per via telematica o informatica

...ottengo

(le icone sono solo a titolo di esempio)



un documento in forma di file

Il CAD lo definisce

**DOCUMENTO INFORMATICO**  
(Art.1 Comma 1, Lettera p)



scansiono o fotografo un documento analogico originale completo



un documento in forma di file

**COPIA PER IMMAGINE SU SUPPORTO INFORMATICO DI DOCUMENTO ANALOGICO**  
(Art.1 Comma 1, Lettera i-ter)

(analogico=non elettronico)

# INFORMATIZZAZIONE




ricopio il contenuto integrale di un **documento analogico originale** in un documento informatico



un documento in forma di file

**COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO**  
(Art.1 Comma 1, Lettera i-bis)




salvo/converto il **documento informatico originale** in un altro formato elettronico



un altro documento informatico con lo stesso contenuto ma diverso formato

**COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO INFORMATICO**  
(Art.1 Comma 1, Lettera i-quater)

# INFORMATIZZAZIONE



duplico (copia/incolla) un documento informatico originale



un altro documento informatico identico per forma e contenuto

**DUPLICATO  
INFORMATICO**  
(Art.1 Comma 1,  
Lettera i-quinquies)

**INFORMATIZZAZIONE**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI 3 dicembre 2013.

**Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli  
articoli 40-*bis*, 41, 47, 57-*bis* e 71, del Codice dell'ammini-  
strazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.**



## **Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici**

Maggio 2021

**Piano Triennale  
per l'informatica**  
nella Pubblica  
Amministrazione








**AGID** | Agenzia per  
l'Italia Digitale

# **Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici**

**Dicembre 2021**

# Piattaforma notifiche digitali degli atti pubblici (PND)

La Piattaforma Notifiche nasce per innovare la comunicazione tra Stato e cittadini, sfruttando le opportunità del digitale per migliorare le possibilità di ricezione, gestione, controllo e conservazione delle comunicazioni a valore legale ricevute dagli enti. In particolare, ha l'obiettivo di semplificare e rendere certa la notifica degli atti amministrativi verso cittadini e imprese, offrendo loro nuove opportunità per l'esercizio dei propri diritti e l'adempimento dei propri doveri.




# **SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA**


A close-up photograph of a hand holding a silver pen, writing on a document. The word "SCIA" is overlaid in large, bold, red capital letters across the center of the image. The background is a blurred document with some faint lines and text.

**SCIA**

# Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)



# SCIA



**Silenzio assenso**

## Art. 20. (Silenzio assenso)

1. **Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19**, nei **procedimenti ad istanza di parte** per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, **senza necessità di ulteriori istanze o diffide**, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una **conferenza di servizi** ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.



## Art. 20. (Silenzio assenso)

**(comma introdotto dall'art. 62, comma 1, della legge n. 108 del 2021)**

2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l'amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



**Silenzió assenso  
infraprocedimentale**

## Art. 17-bis Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici

2. **Decorsi i termini** di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, **lo stesso si intende acquisito**. Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo, l'amministrazione competente può comunque procedere. In tal caso, lo schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, è trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del presente articolo. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.

## Art. 17-bis Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 **si applicano anche ai casi** in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di **novanta giorni** dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

4. Le disposizioni del presente articolo **non si applicano** nei casi in cui disposizioni del **diritto dell'Unione europea** richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.

**“Per approfondimenti”**

<https://www.youtube.com/simonechiarelli>

<https://www.facebook.com/simone.chiarelli>



*Simone Chiarelli*